



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

IL PRESIDENTE

VISTO il Codice di giustizia contabile (d.lgs. n.174 del 26.8.20216, modificato e integrato con D.lgs. n.114 del 7.10.2019);

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le cui finalità e la disciplina procedimentale sono confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO, in particolare, il comma 8-bis del citato articolo 85, in cui è prevista la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo;

VISTO il Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante "*Ulteriori misure urgenti del diritto alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2009, ed entrato in vigore il 29 ottobre 2020;

VISTO l'art. 26 del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (*Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica*);

VISTO il DPCM 7 ottobre 2020 che aveva prorogato lo stato di emergenza nazionale da Covid 19, fino 31 gennaio 2021;

VISTO l'art.1 del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 "*ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" pubblicato nella GU n.10 del 14-1-2021 in cui, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, che aveva prorogato lo stato di emergenza nazionale da Covid 19, al 30 aprile 2021;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 con cui sono state introdotte nuove e più stringenti misure volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, nonché a limitare gli spostamenti in alcune regioni, tra cui la Regione Emilia-Romagna;

VISTO l'art. 6 del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 "*misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*" pubblicato nella GU Serie Generale n.79 del 1.4.2021 con cui lo stato di emergenza nazionale da Covid 19 è stato prorogato al 31 luglio 2021;

VISTO l'art.6 allegato A punto 18 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" pubblicato nella G.U. n.175 del 23-7-2021 in cui, considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili

situazioni di pregiudizio per la collettività e che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza - dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021- fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1.4.2020 relativo alle *“ regole tecniche e operative in materia di svolgimento in Videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi Innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante Collegamento da remoto del pubblico ministero”*:

VISTO il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27.10.2020 relativo alle *“ regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*

VISTE le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei conti in data:

- 17 aprile 2020 (*guida all'utilizzo di Microsoft Teams per gli Organizzatori udienze e adunanze a distanza Manuale per gli organizzatori*);
- 7 maggio 2020 (*indicazioni per lo svolgimento delle udienze e camere di consiglio in videoconferenza versione 2.0 del 4 maggio 2020*);

VISTI i decreti del 4.11.2020, del 19.1.2021 e del 14.4.2021 del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna in materia di celebrazione delle udienze da remoto;

PRESO ATTO che nella regione Emilia-Romagna il livello di diffusione del contagio risulta ancora elevato, con allarmante aumento esponenziale del rischio sanitario;

RITENUTO che il costante aumento e la rapida diffusione dei contagi da Covid 19 e relativa variante determinano la sussistenza di concrete e reali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la salute di soggetti a vario titolo interessati nel processo contabile e che partecipano alle udienze della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, tenuto conto degli spazi dell'aula di udienza, dei corridoi, dei locali e della parte antistante l'entrata al 5° piano dell'edificio sito in Bologna in Piazza VIII Agosto n. 26 ove è allocata la Sezione, che non consentono un adeguato distanziamento sanitario;

SENTITI la Presidente dell'Ordine Distrettuale di Bologna e il Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia- Romagna nonché il Procuratore Regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna

DECRETA

Art.1

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 (**31 dicembre 2021**) le seguenti udienze sia in camera di consiglio che in pubblica udienza di questa Sezione già fissate per il:

- **15 settembre e 29 settembre 2021;**
- **13 ottobre e 27 ottobre 2021;**
- **10 novembre e 24 novembre 2021;**
- **15 dicembre 2021;**

nonché quelle pensionistiche a partire dal 1° settembre 2021 si svolgeranno da remoto, secondo le istruzioni fornite dal DGSIA della Corte dei conti con note del 17 aprile 2020 e n. 1541 del 7 maggio 2020 utilizzando l'applicativo Teams della Microsoft.

2. In caso di sensibile miglioramento della situazione sanitaria da Covid 19, acclarato dalle autorità sanitarie, sulla base dell'incidenza settimanale dei contagi ed il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19, secondo gli indici fissati dall'art. 2 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, le predette udienze potranno svolgersi in presenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela e distanziamento sanitario.

Art. 2

1. Il segretario di udienza, coadiuvato dal referente informatico, avrà cura di:
 - a) procedere alla tempestiva comunicazione alle parti del presente decreto;
 - b) trasmettere alle parti le istruzioni operative atte a garantire il regolare svolgimento delle udienze da remoto;
 - c) inviare almeno 5 (cinque) giorni prima dell'udienza (camerale e pubblica) il relativo link per il collegamento da remoto, previa acquisizione dall'avvocato costituito del consenso e della conferma a partecipare all'udienza in modalità telematica da remoto;
 - d) effettuare prove di funzionamento del collegamento da remoto prima dell'udienza.
2. L'ordine di discussione delle cause, in luogo dell'affissione alla porta dell'aula di udienza, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Corte dei conti ed è portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica certificata od ordinaria entro 2 (due) giorni precedenti l'udienza, ovvero contestualmente alla comunicazione che l'udienza si svolgerà con modalità da remoto.
3. Per gli avvocati non costituiti per i giudizi da esaminare, la comunicazione di cui all'art.1 punto 1 del presente decreto sarà fatta ai convenuti nonché alla Segreteria mediante affissione all'albo della Sezione.

Art. 3

Qualora gli avvocati costituiti non intendano partecipare all'udienza in modalità telematica da remoto avranno cura di inviare al Presidente della Sezione motivata istanza di rinvio dell'udienza almeno 7 (sette) giorni prima dell'udienza fissata.

Art.4

Fermo restando quanto previsto dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020 sulle modalità di decisione per i giudizi pensionistici, l'udienza con collegamento da remoto sarà effettuata fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 (31 luglio 2021) anche per le restanti udienze monocratiche e collegiali relative ai provvedimenti cautelari.

Art.5

Il presente decreto e le relative istruzioni operative saranno comunicati per posta elettronica certificata alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna ed agli avvocati costituiti per i giudizi, che si terranno nelle udienze a partire dal mese di settembre 2021 e nei successivi mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Infine, si dispone, a cura della Segreteria, la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Corte dei conti nonché l'invio per posta certificata al Presidente dell'Ordine Distrettuale di Bologna, al Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna ed ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati aventi sede nella regione Emilia Romagna ed alla competente autorità sanitaria.

Il Presidente
Firmato digitalmente
dr. Tammaro Maiello



TAMMARO MAIELLO
CORTE DEI CONTI
09.08.2021 07:51:24
CEST